



**diritto** *Supplemento  
alla rivista*

**religioni**

*Quaderno monografico*

1929-2019  
Novant'anni di rapporti tra Stato  
e confessioni religiose.  
Attualità e prospettive

*a cura di*  
Maria d'Arienzo

*Diritto e Religioni*  
Quaderno Monografico 1  
Supplemento Rivista, Anno XV, n. 1-2020

1929-2019  
Novant'anni di rapporti  
tra Stato e confessioni religiose.  
Attualità e prospettive

*a cura di*  
Maria d'Arienzo

# Diritto e Religioni

## Semestrale

### Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Direttore Fondatore*  
Mario Tedeschi †

#### *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

#### *Struttura della rivista:*

#### **Parte I**

##### SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

##### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

#### **Parte II**

##### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

##### RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

#### **Parte III**

##### SETTORI

*Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche*

##### RESPONSABILI

M. d'Arienzo

COMITATO REDAZIONE QUADERNO MONOGRAFICO

F. Balsamo, C. Gagliardi

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 – Luigi Pellegrini Editore  
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 – Via Camposano, 41  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

**Napoli** 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli Federico II  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18  
E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)  
Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Abbonamento annuo 2 numeri versione cartacea:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento annuo 2 numeri versione digitale:

un fascicolo costa € 30,00

abbonamento annuale, € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito [www.pellegrinieditore.com/node/361](http://www.pellegrinieditore.com/node/361)

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

# *La genesi della “legge sui culti ammessi”.*

## *Il contributo degli ecclesiasticisti*

VINCENZO PACILLO

*Ordinario di Diritto Ecclesiastico  
Università di Modena-Reggio Emilia*

### *1. Una storia di ordinario fascismo*

Che il 1929 abbia rappresentato uno dei tornanti fondamentali del diritto ecclesiastico italiano è cosa fin troppo nota. Non c'è manuale, articolo, contributo in atti di convegno che non richiami l'eco del settimo anno dell'era fascista quale momento di rottura rispetto alla politica ecclesiastica dello Stato liberale e nello stesso tempo quale inizio dell'epoca del confessionismo concordatario<sup>1</sup>: confessionismo che caratterizzerà la storia repubblicana per molti versi fino al 1984, spiegando tuttavia i suoi effetti fino al momento presente<sup>2</sup>.

Quel che questo contributo proverà a fare, per innestare un terreno di coltura nuovo su fatti ed elementi già indubitabilmente compresi e ben dimostrati, è sottolineare come l'attuale vigenza di molte norme che diedero vita a quel

---

<sup>1</sup> Tra l'abbondante letteratura in materia si segnalano: PAOLO BARILE, *Appunti sulla condizione dei culti acattolici in Italia*, in *Il diritto ecclesiastico*, I, 1952, p. 342 ss.; PIETRO GISMONDI, *L'autonomia delle confessioni acattoliche*, in *Il Foro Italiano*, 85, 6, 1962, coll. 97 – 112; PIO FEDELE, *Uguaglianza giuridica e libertà religiosa*, in AA. VV., *Studi in memoria di Guido Zanobini*, IV, Giuffrè, Milano, 1965, pp. 115-195; GIORGIO PEYROT, *La politica dello Stato nei riguardi delle minoranze religiose*, Il Mulino, Bologna, 1971; FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Italia e Santa Sede dalla Grande Guerra alla Conciliazione. Aspetti politici e giuridici*, Laterza, Roma-Bari, 1966. ID., *La “pace religiosa” del 1929*, in ARTURO CARLO JEMOLO (a cura di), *Un secolo da Porta Pia*, Guida Editori, Napoli, 1970, pp. 299-314; ID., *La rilevanza costituzionale dei Patti Lateranensi tra ordinamento fascista e Carta repubblicana*, in ALBERTO MELLONI (a cura di), *Cristiani d'Italia. Chiese, società, Stato 1861-2011*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2011, pp. 713-729; LUIGI DE LUCA, *La qualifica dello Stato in materia religiosa*, in PIETRO AGOSTINO D'AVACK (a cura di), *La legislazione ecclesiastica*, Neri Pozza, Vicenza, 1967, p. 235 ss.; ENRICO VITALI, *Legislatio libertatis e prospettazioni sociologiche nella recente dottrina ecclesiasticistica*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1980, p. 24 ss.

<sup>2</sup> GIUSEPPE CASUSCELLI, *Post-confessionismo e transizione*, Giuffrè, Milano, 1984; ID., *Laicità dello Stato e aspetti emergenti della libertà religiosa.*, in AA.VV., *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, Cedam, Padova, 2000, pp. 467-508; ID., *Le laicità e le democrazie: la laicità della «Repubblica democratica» secondo la Costituzione italiana*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2007, pp. 169-202; LUCIANO GUERZONI, *Il principio di laicità tra società civile e Stato*, in MARIO TEDESCHI (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1996, pp. 59-82.

“sistema” che venne a perfezionarsi nel 1929 è chiaro sintomo non solo della difficoltà del Parlamento repubblicano di prendersi carico compiutamente della “promessa di laicità”<sup>3</sup> contenuta nella Costituzione, ma in fondo anche di una certa “forza di resistenza” di quel mondo delle idee che stava dietro l’assetto del diritto ecclesiastico immaginato dal governo fascista. Una sorta di “zoccolo molle”<sup>4</sup> di equivoci clericali e di diffidenza nei confronti delle minoranze religiose, unito ad un singolare ossequio nei confronti del Concordato visto come privilegio in favore della confessione cattolica – privilegio che, per amor di verità, la Santa Sede nell’età post-Vaticano II ha mostrato di non voler a tutti i costi mantenere<sup>5</sup> – ha di fatto paralizzato il dibattito politico sul tema degli strumenti normativi destinati alla generale tutela giuridica delle minoranze religiose nell’alveo dei principi costituzionali, lasciando che il moto pendolare disarmonico della stagione delle intese – come in una delle più belle canzoni di Franco Battiato – caratterizzasse e determinasse il dibattito sul tema senza curarsi granché dei gruppi che rimanevano fuori da questa concertazione *sui generis*<sup>6</sup>.

Non può – e non deve – però nascondersi che questo disimpegno politico sul fronte dello *status* giuridico delle minoranze religiose in Italia, qualunque ne sia la ragione, ha permesso il perpetuarsi di una legislazione assolutamente fascista, nel carattere, nella struttura e nelle conseguenze: legislazione che i giudici di merito sono riusciti solo in parte ad applicare in modo depurato dalle scorie di una illiberalità e disuguaglianza strutturale ed ontologica radicalmente contraria al dettato costituzionale. L’equivoco che deve essere con forza spazzato via è che in fondo la legislazione sui “culti ammessi” e la di poco successiva “Legge Falco” sulle comunità israelitiche, strutturalmente parti di un sistema incardinato sulla legge n. 810 del 1929, costituissero una riproposizione dei principi di libertà di coscienza e religione e di uguaglianza

---

<sup>3</sup> Così STEFANO RODOTÀ, *Perché laico*, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 57.

<sup>4</sup> GIANNI VATTIMO, *Quale croce?*, in *Il Manifesto*, 16 dicembre 2004.

<sup>5</sup> Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Stato e Chiesa*, in FRANCESCO D’AGOSTINO (a cura di), *Valori giuridici fondamentali*, Aracne, Roma, 2010, p. 156 ss.; ENRICO GALAVOTTI, *Politica concordataria tra autonomia e libertà*, in *L’Osservatore romano*, 8 febbraio 2019.

<sup>6</sup> Cfr. GIUSEPPE CASUSCELLI, “A chiare lettere” – *Il ruolo del Presidente della Repubblica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), febbraio 2007, in particolare p. 2 ss.; PIERLUIGI CONSORTI, *Garanzie per i soggetti collettivi: le organizzazioni a carattere religioso e il loro riconoscimento*, in GIANFRANCO MACRÌ, MARCO PARISI, VALERIO TOZZI, *Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 168 ss.; LAURA DE GREGORIO, *La legge generale sulla libertà religiosa. Disegni e dibattiti parlamentari*, Libellula, Tricase, 2012, p. 20 ss.; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Il “vento del cambiamento” e il “soffio dello spirito”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)) 23, 2018, p. 1 ss.

giuridica senza distinzione di religione che avevano caratterizzato il diritto ecclesiastico dell'Italia liberale<sup>7</sup>. La vuota riproposizione di alcune formule si inserisce, infatti, in un sistema diametralmente opposto non solo alla formula cavouriana, ma – più incisivamente – in totale contrapposizione alla visione della coscienza religiosa come sfera intangibile per quel che riguarda il godimento dei diritti civili e politici. La tesi di Angelo Ventura, secondo il quale il «razzismo era *in nuce* nel codice genetico del fascismo»<sup>8</sup>, trova nella politica ecclesiastica dei primi sette-otto anni dell'era mussoliniana una chiara controprova, e sposta in modo evidente il moto delle responsabilità storiche e culturali di un novantennio di inazione, o meglio, di azione incompleta e parziale soggetta, col tempo, a processi ossidativi o addirittura entropici di assoluta evidenza.

## *2. Nel nazionalismo le radici della politica ecclesiastica del fascismo*

Come avviene per ogni riforma normativa di sistema – e nessuno può dubitare del carattere sistematico del pacchetto normativo in materia ecclesiastica approvato dal Parlamento negli anni 1929-30 (carattere che fu peraltro chiaramente messo in luce sia dal Giacchi<sup>9</sup>, che dal Piacentini<sup>10</sup> e dal Del Giudice nel suo Manuale<sup>11</sup>) – il dibattito parlamentare fu anticipato da un dibattito culturale e politico che – se pure incentrato prevalentemente sulla Conciliazione – non mancò di riservare spazio alla questione della situazione e dello *status* giuridico delle minoranze religiose in Italia.

In uno scritto del 1923 su “*Gerarchia*” – rivista ufficiale del Fascismo fondata da Benito Mussolini e caratterizzata dalla collaborazione di uno stretto circolo di autori di chiara vicinanza all'ortodossia del Duce – Arrigo Solmi, storico del diritto modenese che all'epoca ricopriva la carica di Rettore dell'Università di Pavia, fu molto chiaro nel sottolineare come «la religione,

---

<sup>7</sup> La “teoria della continuità” è piuttosto comune nelle opere della maggior parte della dottrina degli anni '30 del XX Secolo: si vedano ARNALDO BERTOLA, voce *Culto*, in *Enciclopedia Italiana*, XII, Treccani, Roma, 1931, p. 100 ss.; VINCENZO DEL GIUDICE, *Corso di Diritto ecclesiastico*, IV ed., Giuffrè, Milano, 1939, p. 214 ss.; MARIO PIACENTINI, *Nel decennale della “legge sui culti ammessi”*, Sansoni, Firenze, 1940, p. 11 ss.; in controtendenza ORIO GIACCHI, *La legislazione italiana sui culti ammessi*, Giuffrè, Milano, 1934, p. 7.

<sup>8</sup> ANGELO VENTURA, *La svolta antiebraica nella storia del fascismo italiano*, in *Rivista storica italiana*, CXIII, 1, 2001, p. 40.

<sup>9</sup> ORIO GIACCHI, *La legislazione italiana sui culti ammessi*, cit., p. 7 ss.

<sup>10</sup> MARIO PIACENTINI, *Nel decennale della “legge sui culti ammessi”*, cit., p. 7 ss.

<sup>11</sup> VINCENZO DEL GIUDICE, *Corso di Diritto Ecclesiastico*, IV ed., cit. p. 214 ss.

e la religione cattolica in particolare» dovesse essere considerata «una grande forza nella vita della società civile», e che nulla vietasse «che il Governo italiano, come tutti i Governi civili» potesse «valersi di essa, entro giusti confini e con le dovute precauzioni»<sup>12</sup>.

Questo passo del Solmi evidenzia tre idee forti che non possono non avere una ricaduta sulla politica ecclesiastica fascista.

Prima di tutto: le religioni non sono in sé negative, ma possono rappresentare una struttura assiologica e ideologica positiva per la società civile. Tuttavia, in Italia, alla religione cattolica deve essere assicurato un posto di primo piano come elemento strutturale della vita della nazione, e ad essa va riconosciuto un valore certamente positivo. Gli altri credi possono essere presi in considerazione come strutture ideologiche di segno positivo solo “entro giusti confini” e “con le dovute precauzioni”. Come a dire che spetta ai poteri dello Stato, ed in particolar modo al legislatore, vagliare su quale possa essere il rapporto tra sviluppo dello Stato fascista e professione di un credo diverso da quello cattolico, cui va riconosciuta, di fatto e di diritto, una peculiare preminenza.

Il pensiero del Solmi trova significative assonanze con quello di colui che lo precederà di qualche anno nell’ufficio di Ministro della Giustizia: parliamo ovviamente di Alfredo Rocco, il quale in sede di presentazione del disegno di “legge sui culti ammessi” alla Camera nella seduta del 30 aprile 1929, ebbe a rimarcare come «lo Stato, (...) pur professando la religione cattolica, che è la religione della quasi totalità degli italiani, consente, e quindi tutela, anche l’esercizio degli altri culti, quando non ne derivi danno ai principî essenziali che reggono la vita dello Stato»<sup>13</sup>. Ribadita dunque la preminenza della religione cattolica come religione degli italiani, Rocco trovava necessario salvaguardare la libertà di coscienza, religione e culto solo nell’alveo della disuguaglianza: nel senso che alle religioni diverse dalla cattolica non poteva riconoscersi una vera e propria capacità di sviluppare in modo positivo la vita civile della nazione italiana: tale *deficit* non poteva non ripercuotersi non solo sul piano della uguaglianza, ma anche della stessa possibilità di ammettere un culto entro il territorio dello Stato. L’ammissione, nelle parole dello stesso Rocco, diventa così un sinonimo di tolleranza: ovvero, come sottolinea Felice Battaglia nell’Enciclopedia Italiana (1937), di “mera astensione dalla persecuzione” (va peraltro notato che Battaglia è invece convinto della discontinuità tra il concetto di “culti tollerati” e quello di “culti ammessi” inaugurato dalla legge n. 1159 del 1929).

Le idee espresse da Rocco nella relazione nascono da lontano. Già il 23

---

<sup>12</sup> ARRIGO SOLMI, *Nuove tendenze nelle relazioni tra lo Stato e la Chiesa*, in *Gerarchia*, II, 5, 1923, p. 932 ss.

<sup>13</sup> ALFREDO ROCCO, *Scritti e discorsi politici*, III, Giuffrè, Milano, 1938, p. 1032.



dicembre 1913, prendendo la parola alla conferenza dell'Associazione Nazionale, egli ebbe ad argomentare come «oltre l'individuo, oltre la classe, oltre l'umanità» esistesse «la nazione, la razza italiana»; una visione fortemente nazionalista, su basi etniche e linguistiche, cui però non mancava un chiarissimo richiamo confessionista: «i nazionalisti credono (...) che lo Stato non possa disinteressarsi di quell'importantissimo e fondamentale fenomeno sociale che è la religione. E poiché la religione della stragrande maggioranza degli italiani è la religione cattolica, lo Stato italiano non può ignorare la Chiesa cattolica e la religione cattolica. Deve, esso, anzi, prendere in diretta considerazione gli interessi dei cattolici italiani, in quanto siano compatibili con gli interessi della nazione. (... Tuttavia) (i) nazionalisti non sono clericali per questa fondamentale ragione: che essi considerano gli interessi della nazione come preminenti ed assoluti e gli interessi religiosi come accessori e subordinati. Quindi i nazionalisti non credono che lo Stato debba essere strumento della Chiesa: credono invece che lo Stato debba affermare la sua sovranità anche di fronte alla Chiesa. Soltanto, poiché riconoscono che la religione e la Chiesa cattolica sono importantissimi fattori della vita nazionale, vogliono, ferma sempre la sovranità dello Stato, tutelare fin dove è possibile, anche gli interessi cattolici»<sup>14</sup>.

L'identità tra italiano e cattolico, la relazione tra interesse dello Stato e il ruolo della Chiesa cattolica nella vita sociale pone chiaramente la questione delle minoranze religiose: entro la prospettiva del nazionalismo di Rocco che ruolo può essere riconosciuto a chi professa un culto diverso da quello che è da secoli patrimonio comune del popolo italiano, e che ha contribuito con il suo substrato morale a fornire i valori di riferimento per il momento etico dello Stato? Il punto di partenza è che, verso quel culto, ovvero la religione cattolica, apostolica romana, deve esservi non solo reverenza e rispetto, ma addirittura osservanza ed obbedienza: come lo stesso Rocco argomenterà nel 1925: «il culto della patria non è politica, è dovere di tutti gli italiani; come il rispetto e la pratica della religione cattolica, che è la religione dello Stato, non è e non deve essere strumento di politica, ma forma e necessità di vita»<sup>15</sup>.

Il nazionalismo etnico ed etico – anche su base religiosa – di Alfredo Rocco non può non avere avuto un peso nella visione delle minoranze religiose come gruppi nei cui confronti sviluppare una diffidenza istituzionale strutturata: diffidenza che apparirà preclara con la pubblicazione della “Circolare Buffarini-Guidi”, sulla quale torneremo e che tuttavia non può a nostro avviso

---

<sup>14</sup> ALFREDO ROCCO, *Che cosa è il nazionalismo e che cosa vogliono i nazionalisti*, Associazione nazionalista, Roma, 1914, p. 21 ss.

<sup>15</sup> ALFREDO ROCCO, *Scritti e discorsi politici*, III, cit., p. 989.

essere considerata un punto di svolta, ma una semplice e naturale evoluzione di una storia di ordinario fascismo.

### 3. *Il ruolo di Mario Piacentini e di Mario Falco*

Certo ci si potrebbe chiedere come sia possibile immaginare una simile conclusione di fronte al fatto che due noti giuristi appartenenti a confessioni non cattoliche, ovvero Mario Piacentini e Mario Falco, abbiano collaborato attivamente alla redazione – rispettivamente – della legge n. 1159 del 1929 e del R. D. 30 ottobre 1930, n. 1731 (*Norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle Comunità medesime*).

In realtà la tentazione di configurare le leggi predette come frutto di una sorta di “negoziato informale” con alcuni alti rappresentanti delle confessioni minoritarie presenti nel Paese è destinato ad apparire parziale e fuorviante: parziale perché non considera posizioni diverse da quelle degli illustri giuristi ricordati; fuorviante perché pone la questione fuori dal contesto del nazionalismo etnico ed etico che caratterizzava il pensiero fascista.

Quanto a Mario Piacentini, è ormai generalmente accreditata la tesi che vede nel già segretario della Commissione per la riforma Ferri del Codice Penale<sup>16</sup> uno stretto collaboratore del Guardasigilli nell’opera di redazione della legge n. 1159. Se pure di questo ruolo non abbiamo certezze documentali, se non forse una lettera di Piacentini a Davide Jahier (figura sulla quale torneremo in seguito)<sup>17</sup>, storici come Spini<sup>18</sup>, Long<sup>19</sup>, Fantappiè<sup>20</sup> e Migliorino<sup>21</sup> non hanno dubbi nell’individuare nel Consigliere di Cassazione romano, entrato nella Chiesa valdese a seguito del fidanzamento con Bianca Revel, un influente e potente collaboratore di Alfredo Rocco nel processo di redazione della “legge sui culti ammessi”.

---

<sup>16</sup> GIOVANNI BUSINO, *Note erudite per servire alla biografia di V. Pareto*, in ID. (a cura di), *Vilfredo Pareto, Epistolario (1890-1923)*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1973, p. 1189.

<sup>17</sup> La lettera è citata da DANIELE FERRARI, *Le minoranze religiose nel pensiero di Mario Piacentini*, in ID., *Le minoranze religiose tra passato e futuro*, Claudiana, Torino, 2016, p. 198.

<sup>18</sup> GIORGIO SPINI, *Il protestantesimo italiano del Novecento*, La città del sole, Napoli, 2005, p. 45 ss.

<sup>19</sup> GIANNI LONG, *Mario Piacentini. Il «padre» della “legge sui culti ammessi”?*, in DORA BOGNANDI, MARIO CIGNONI, *Scelte di fede e di libertà. Profili di evangelici nell’Italia unita*, Claudiana, Torino, 2011, p. 161 ss.

<sup>20</sup> CARLO FANTAPPIÈ, nota 2 alla lettera n.72, in ID. (a cura di), *Lettere di Ernesto Buonaiuti ad Arturo Carlo Jemolo, 1921-1941*, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1997, p. 172.

<sup>21</sup> FRANCESCO MIGLIORINO, voce *Piacentini, Mario*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 1567 ss.

Certo, Piacentini era uomo di apparato: e si trattava di figura stimata dal Guardasigilli. Ma non si può pensare che egli potesse avere margini di manovra autonomi, se non entro i confini assai stretti segnati dalla politica ecclesiastica fascista e – di conseguenza – dal nazionalismo etnico che era stato alla base di tutto il tornante del 1929. Quel che Piacentini poté fare fu di rendere il più possibile rispettoso dei principi di libertà di coscienza e di libertà ecclesiastica un dettato normativo che fu concepito strutturalmente come giurisdizionalista nella prospettiva di una disuguaglianza e disparità di trattamento rispetto allo *status* giuridico previsto per la Chiesa cattolica: prospettiva che, come si è accennato, si doveva all'estraneità delle minoranze religiose a quella unità confessionale che – secondo Rocco – costituiva, accanto all'identità «delle origini, (...) delle tradizioni, dei costumi, della lingua, elemento della italica coscienza, di costituire un unico organismo sociale, la Nazione»<sup>22</sup>. L'intervento di Piacentini non poté però evitare che – per usare le parole di Giorgio Spini – «il regime fascista si garanti(ss) una pesante ingerenza nelle chiese evangeliche, accordando o negando il riconoscimento a ministro di culto»<sup>23</sup>; e più ancora non poté dar seguito a quella corrente di pensiero del protestantesimo italiano – assai autorevolmente rappresentata da Davide Jahier – che riteneva si dovesse «sostituire presto il sorpassato articolo 1 dello Statuto con una legge breve chiara ed esplicita proclamante la piena libertà religiosa fondata sulla separazione e nel rispetto reciproco della Chiesa e dello Stato»<sup>24</sup>.

Jahier per la verità spinse successivamente il sinodo valdese ad appoggiare l'azione di Piacentini: questo tuttavia non può in nessun modo essere visto come un tradimento dell' "opzione separatista" che era fortemente presente nel mondo protestante italiano, quanto piuttosto un tentativo di ricondurre la libertà di coscienza, di culto e di propaganda delle minoranze entro l'alveo delle garanzie offerte dallo Stato liberale anche di fronte ad una evidente compressione di tutti i diritti di libertà che il fascismo stava progressivamente compiendo<sup>25</sup>.

Dobbiamo probabilmente a questo pragmatismo anche la collaborazione di Mario Falco alla redazione del R. D. n. 1731 del 1930; secondo Aldo Mazzacane, l'allievo di Francesco Ruffini si attenne ad un «sagace senso di opportunità» nel tentativo di dare all'ebraismo italiano una legislazione «moderata, capace di adeguare il regime comunitario alle trasformazioni costituzionali in

---

<sup>22</sup> ALFREDO ROCCO, *Scritti e discorsi politici*, III, cit., p. 540.

<sup>23</sup> GIORGIO SPINI, *Il protestantesimo italiano del Novecento*, cit., p. 46.

<sup>24</sup> DAVIDE JAHIER, *Il 1° articolo dello Statuto e la libertà religiosa in Italia*, Società di Storia Valdese, Torre Pellice, 1925, p. 30 ss.

<sup>25</sup> Cfr. DANIELE FERRARI, *Le minoranze religiose nel pensiero di Mario Piacentini*, cit., p. 199.

atto» in modo da «rafforzare l'ente centrale di rappresentanza, rinsaldando le deboli relazioni che aveva con le realtà locali, senza necessariamente “fascistizzarlo” (come pure alcuni volevano)»<sup>26</sup>.

Falco dunque – convinto della necessità che solo entro l'alveo di una collaborazione tra ebraismo e governo fosse possibile risistemare le relazioni all'interno del rapporto tra centro e periferia del mondo ebraico italiano, e nello stesso tempo assicurare alle comunità israelitiche ed ai loro membri il maggior godimento possibile delle facoltà promananti dal diritto di libertà religiosa<sup>27</sup> – entrò nel febbraio 1927 nella commissione di studio del Comitato del *Consorzio delle Comunità ebraiche* (composta anche da Giulio Foà ed Angelo Sullam), la quale aveva quale scopo la produzione di un progetto di legge destinato ad aprire in modo ufficiale le relazioni con il governo italiano sul tema dello *status* giuridico delle suddette Comunità. Successivamente Falco fu l'unico componente di questa commissione di studio ad essere nominato, nel marzo 1929, membro della “commissione ministeriale” incaricata di predisporre un disegno di legge per la riforma e la unificazione delle norme sulle università israelitiche presieduta da Adolfo Berio, di cui facevano parte anche Angelo Sacerdoti, Angelo Sereni, Nicola Consiglio e Giuseppe Raimoldi<sup>28</sup>. Nell'ottobre 1929 la “commissione Berio” presentò dunque il progetto per la redazione del R. D. 30 ottobre 1930 n. 1731, che insieme alle disposizioni di legge del 24 settembre 1931 n. 1279 e del 19 novembre 1931 n. 1561 costituì il nuovo *corpus* normativo sull'ebraismo in Italia: progetto che ebbe in Falco l'ispiratore principe, tanto che il R. D. n. 1731 del 1930 venne successivamente (e impropriamente) chiamato “Legge Falco”<sup>29</sup>.

È ben noto che i giudizi su tale *corpus* normativo furono e sono tuttora assai contrastanti. Se nella voce su Mario Falco nel *Dizionario biografico degli italiani* Francesco Margiotta Broglio<sup>30</sup> mette in luce come l'allievo di Ruffini, presentando in pubblico il R. D. n. 1731, avesse contestato sia che lo Stato italiano avesse «carattere cattolico», rivendicando invece «la piena rispondenza della normativa ai principi così della libertà collettiva del culto, come della libertà della coscienza individuale», Alberto Cavaglion vide nella “Legge Fal-

---

<sup>26</sup> ALDO MAZZACANE, *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, in GIUSEPPE SPECIALE (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, Patron, Bologna, 2013, p. 34.

<sup>27</sup> Cfr. ALDO MAZZACANE, *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, cit., p. 34 ss.

<sup>28</sup> Cfr. MARIO FALCO, *La nuova legge sulle comunità israelitiche italiane*, in *Rivista di Diritto pubblico*, I, 1931, pp. 512-530.

<sup>29</sup> Cfr. FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, voce *Falco, Mario*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 44, 1994, ora all'URL: [http://www.treccani.it/enciclopedia/mario-falco\\_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/mario-falco_(Dizionario-Biografico)/).

<sup>30</sup> Cfr. FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, voce *Falco, Mario*, cit.

co” un atto gravissimo, addirittura prodromico alle leggi della vergogna del 1938, sia perché istituzionalizzava la disuguaglianza tra ebraismo e cattolicesimo, sia perché il sistema dell’appartenenza forzata degli israeliti alla comunità di residenza, ex art. 4, costituì di fatto una vera «costituzione civile» della confessione israelitica, capace di creare una forma di schedatura e controllo che avrebbe facilitato l’azione degli aguzzini persecutori<sup>31</sup>.

Credo che nessuno possa mettere in discussione l’onestà intellettuale e il sincero carattere liberale dell’impegno di Mario Falco. Lo stesso Francesco Ruffini, che pur aveva espresso molti dubbi sul contenuto del R. D. n. 1731, ed in particolare sul contenuto dell’art. 4, riconobbe all’allievo di aver agito in modo provvidenziale per evitare conseguenze più gravi<sup>32</sup>.

Il problema vero era il contesto politico in cui Falco, esattamente come Piacentini, dovette muoversi<sup>33</sup>.

È ormai dimostrato storicamente che in Italia, fin almeno dal 1921 – anno della traduzione in italiano del “*Protocollo dei Savi di Sion*” – se non addirittura a partire dal 1913 – anno di fondazione del periodico “*La vita italiana*” – una parte non indifferente del nazionalismo aveva iniziato una vigorosa battaglia antisemita. Le “punte di diamante” di tale battaglia furono indubbiamente Maffeo Pantaleoni<sup>34</sup>, cui Piero Sraffa attribuirà nell’*obituary* che fu chiamato a dedicargli nel 1924 il titolo di feroce lottatore contro “particolari” mulini a vento, così richiamando le sue idee in materia economica fortemente permeate di antisemitismo<sup>35</sup>, e Giovanni Preziosi, ex sacerdote dimessosi nel 1911 dallo stato clericale e fondatore de “*La vita italiana*”, il quale seppe dare all’antisemitismo italiano un feroce substrato di carattere mistico e religioso<sup>36</sup>.

A ciò tuttavia occorre aggiungere che anche a livello ministeriale l’antisemitismo era, già prima delle leggi razziali, una pianta ben radicata. Ancora una volta essa faceva capo ad una certa ala del nazionalismo: mi riferisco all’ala di cui era *leader* Francesco Coppola, che come ben scrive Rocco D’Al-

---

<sup>31</sup> ALBERTO CAVAGLION, *L’Italia della razza s’è desta*, in *Belfagor. Rassegna di varia umanità*, anno LVII, 1, 31 gennaio 2002 (parte I), p. 151 ss.

<sup>32</sup> Cfr. FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, voce *Falco, Mario*, cit.

<sup>33</sup> Cfr. ILARIA PAVAN, «*Diritti di libertà*» e politiche religiose. *Sguardi ebraici durante il fascismo (1922-1930)*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia*, 5, 1, 2013, pp. 129-160.

<sup>34</sup> Cfr. LUCA MICHELINI, *Alle origini dell’antisemitismo nazional-fascista. Maffeo Pantaleoni e «La Vita italiana» di Giovanni Preziosi (1915-1924)*, Marsilio, Venezia, 2011.

<sup>35</sup> PIERO SRAFFA, *Obituary—Maffeo Pantaleoni*, in *Economic Journal*, 34, 1924, pp. 648-653.

<sup>36</sup> Cfr. ROMANO CANOSA, *A caccia di ebrei: Mussolini, Preziosi e l’antisemitismo fascista*, Mondadori, Milano, 2006.

fonso, darà vita ad un «duraturo binomio intellettuale con Alfredo Rocco»<sup>37</sup>.

Il nazionalismo antisemita e xenofobo di Coppola e Rocco si nutre di un fitto dialogo con Charles Maurras, condirettore e ideologo dell'*Action Française*: un dialogo infarcito di antisemitismo, che porta Coppola e Rocco a condividere posizioni radicate nell'idea della nazione come "organismo biologico" caratterizzato dall'unità etnico-religiosa, che partono dalla militanza nell'ANI (sono anni in cui Coppola sostiene l'esistenza di un supposto "complotto giudaico" che influenzerebbe la stampa internazionale, assai critica verso la guerra di Libia) e culminano nella redazione del Manifesto del dicembre 1918 e nella fondazione della rivista "*Politica*"<sup>38</sup>.

Certo, il nazionalismo italiano non era strutturalmente antisemita<sup>39</sup>; tuttavia non si può negare che alcune figure chiave del pensiero politico di quegli anni, come appunto quelle sopra ricordate, abbiano avuto un evidente ascendente sulla politica ecclesiastica immaginata da Alfredo Rocco. Non si può peraltro dimenticare come, nel novembre 1928, un articolo attribuito allo stesso Mussolini e intitolato "*Religione o nazione*", pubblicato su «*Il Popolo di Roma*», alimentasse il sospetto che gli Ebrei italiani non fossero davvero fedeli alla nazione, preferendo forse una visione politica sionista tesa a far prevalere le ragioni del «popolo ebraico, (della) razza ebraica, (della) nazione ebraica» su quelle del popolo italiano<sup>40</sup>.

#### 4. I "culti ammessi" e l'identità nazionale nella prospettiva fascista

La legislazione sui culti ammessi e sulle comunità israelitiche nasceva dunque da uno scopo politico preciso: controllare in modo poliziesco le minoranze religiose e ghetizzarle, tollerandone l'esistenza finché queste non creassero nocumento agli interessi della nazione italiana<sup>41</sup>. Una storia di or-

---

<sup>37</sup> ROCCO D'ALFONSO, *Guerra, ordine e razza nel nazionalismo di Francesco Coppola*, in *Il Politico*, 4, 2000, pp. 539-570, qui p. 541.

<sup>38</sup> Cfr. FRANCESCO COPPOLA, *Europa e Italia*, in *Politica*, Gennaio 1919, pp. 239-263. Sul tema v. ROCCO D'ALFONSO, *Guerra, ordine e razza nel nazionalismo di Francesco Coppola*, cit., spec. p. 559 ss.

<sup>39</sup> Cfr. ERMINIO FONZO, *Storia dell'Associazione Nazionalista Italiana (1910-1923)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, p. 30 ss.

<sup>40</sup> Anonimo (ma BENITO MUSSOLINI), *Religione o nazione*, in *Il Popolo di Roma*, 29 novembre 1928. Sull'atteggiamento ambiguo del Mussolini di fronte all'ebraismo dal 1922 al 1938, cfr. MEIR MICHAELIS, *Gli Ebrei italiani sotto il regime fascista dalla marcia su Roma alla caduta del fascismo (1922-1945)*, III, in *La Rassegna Mensile di Israel*, terza serie, 28, 8, 1962, pp. 350-368.

<sup>41</sup> È più cauto il giudizio di GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Fascismo e minoranze religiose: linee di una ricerca*, in AA. VV., *Scritti in memoria di Pietro Gismondi*, II, Giuffrè, Milano, 1991, p. 463 ss., il quale sembra mettere in evidenza una certa discontinuità tra la politica ecclesiastica fascista

dinario fascismo, capace di raccontare con molta efficacia il passaggio dal nazionalismo aggressivo, sospettoso nei confronti della diversità rispetto al “canone organicistico” della unità etnica, linguistica e religiosa, alla distruzione dei diritti di libertà, come era già avvenuto ben prima del tornante del 1929 con l’ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell’istruzione elementare (R. D. n. 2185 del 1923) e con il decreto sulla gerenza e vigilanza sulla stampa e le pubblicazioni periodiche (R. D. n. 3288 del 1923).

Il decreto sulla scuola elementare, sancendo all’art. 3 che «a fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado» dovesse essere posto «l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica» non si limitava ad un atto di omaggio nei confronti della religione della maggioranza: esso, piuttosto, compiva una vera e propria rivoluzione culturale, enfatizzando l’identità cattolica della nazione e ponendola come caposaldo non teologico, ma culturale e politico di una struttura educativa fondata sulla creazione del giovane italiano. Il decreto sulla gerenza e vigilanza sulla stampa (Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288 *sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche*) suscitò la veemente reazione di Francesco Ruffini il quale – in un paio di articoli sul *Corriere della Sera* e sul *Giornale d’Italia* – ebbe a mettere in evidenza come concedere protezione contro il vilipendio operato a mezzo stampa nei confronti della sola Religione dello Stato e non anche dei “culti ammessi” stridesse in modo evidente con quanto disposto dalla Legge Sineo del 19 giugno 1848, nella quale si stabiliva che la diversità di culto professato non potesse causare eccezione al godimento dei diritti civili e politici<sup>42</sup>.

Ruffini riprese tali argomentazioni nel celebre intervento al Senato del 15 dicembre 1925: in tale occasione la risposta del Ministro dell’Interno Federzoni fu assai eloquente rispetto all’idea che la parte di nazionalismo confluita nel fascismo aveva del rapporto tra religione e nazione.

«Ora, per la Nazione italiana, deve considerarsi un bene essenziale, meritevole di particolare obbiettiva tutela, soltanto la religione dello Stato, e non anche gli altri culti ammessi dallo Stato stesso. Ferme, dunque, le disposizioni del Codice penale, (...) il Governo fascista non può ammettere che, dal punto di vista obiettivo di una più rigorosa tutela, si continui a confondere, attraverso il vecchio agnosticismo delle dottrine liberalistiche, la religione dello

---

antecedente e successiva all’avvicinamento alla Germania di Hitler. Per un giudizio critico sulla persecuzione antisemita nell’Italia fascista cfr. ENRICO VITALI, *Le leggi razziali: 1938 – 1945*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1-2, 2018, p. 29 ss.

<sup>42</sup> Cfr. ILARIA PAVAN, «Diritti di libertà» e politiche religiose. Sguardi ebraici durante il fascismo (1922-1930), cit., p. 140.



Stato con gli altri culti permessi: la religione dello Stato che è ben altra cosa, cioè una delle maggiori forze di coesione spirituale del Paese, di elevamento morale di tutta la gente italiana»<sup>43</sup>.

Se questo era la religione cattolica, cosa erano i culti ammessi? Non certo un bene essenziale meritevole di tutela; non certo un fattore di coesione e di elevazione. Erano invece un complesso di riti e credenze sospette, causa di potenziale sviamento dalla costruzione della identità nazionale.

Viene in fondo, di tal guisa, a proporsi anche nei confronti dei “culti ammessi” l’interpretazione della politica ecclesiastica fascista offerta da Arnaldo Volpicelli<sup>44</sup>: l’Italia fascista, vista come la più compiuta, perfetta e matura forma di Stato, conscia di avere finalità di carattere etico può certamente ipotizzare il riconoscimento giuridico di una religione, nel nostro caso la cattolica, come religione di Stato. Questo riconoscimento – secondo Volpicelli – deriva infatti dal fatto che la religione di Stato è un istituto di natura politico-giuridica e non metafisica, e determina solo ed esclusivamente uno dei punti di riferimento dello Stato per quanto riguarda la strutturazione, ma non la determinazione della sua etica e le relazioni con gli altri culti. La preminenza assegnata alla religione cattolica deriva dal semplice fatto che essa è la religione tradizionale della grande maggioranza degli italiani: essa non è il credo o il fondamento profondo e interiore dello Stato, ma solo un elemento di strutturazione della sua autonoma personalità etica e di relazioni istituzionali.

Evidenti le differenze con il pensiero di Vincenzo Del Giudice, secondo il quale lo Stato si sarebbe riconfessionalizzato grazie ai Patti Lateranensi. Lo Stato fascista per il Del Giudice si dichiarerebbe confessionista, nel senso di partecipe, nella sua attività giuridica e sociale, della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica, e codesto carattere dello Stato colorerebbe tutte le istituzioni pubbliche, cosicchè da esso discenderebbero le statuizioni favorite rispetto alle istituzioni della Chiesa di Roma<sup>45</sup>.

La discussione su questo punto non è meramente accademica. Se infatti il confessionismo in senso cattolico dello Stato fascista legittima la disparità e la discriminazione degli altri culti sulla base delle considerazioni teologico-

---

<sup>43</sup> L’intervento del sen. Ruffini e la risposta del Ministro Federzoni sono reperibili su *Documenti*, in *La Rassegna Mensile Di Israel*, 1, 4-5, 1926, pp. 230-240. Il testo è consultabile all’indirizzo: [www.jstor.org/stable/41275263](http://www.jstor.org/stable/41275263).

<sup>44</sup> Cfr. ARNALDO VOLPICELLI, *La natura super-confessionale dello Stato italiano*, in *Nuovi studi di diritto, economia e politica*, marzo-aprile 1930 (II, III), pp. 89-102 ; *Id.*, *Stato e Chiesa di fronte alla Conciliazione*, in *ivi*, luglio-agosto 1929 (II, IV), pp. 161-70; *Id.*, *Le nuove relazioni politiche tra lo Stato e la Chiesa*, in *ivi*, novembre-dicembre 1929 (II, VI), pp. 305-10.

<sup>45</sup> VINCENZO DEL GIUDICE, *Le nuove basi del diritto ecclesiastico italiano*, Giuffrè, Milano, 1929, spec. p. 60 ss.



politiche espresse da Del Giudice, tutto l'apparato di attuazione della legge n. 1159 del 1929 ed in particolare la famigerata circolare “Buffarini – Guidi” potrebbe essere fatto risalire *in primis* alle spinte del mondo ecclesiale diretto a reprimere il proselitismo di evangelici e pentecostali: tutto l'apparato normativo nato con il tornante del 1929 diventerebbe dunque una sorta di strumento giurisdizionalista nel senso della difesa della Chiesa cattolica e della dottrina cattolica da un punto di vista teologico ed ecclesiale, oltre che sociologico<sup>46</sup>.

In realtà, la repressione delle minoranze religiose nasce, come si è detto, con il nazionalismo più estremo che poi confluirà nel fascismo: e lo scopo di tale repressione non è tanto quello di una difesa teologica ed ecclesiologica della Chiesa cattolica (questo al limite è un risultato di carattere mediato), quanto piuttosto quello dello Stato fascista da potenziali nemici, anche se apparentemente collaborativi ed innocui, pericolosi per quella visione organicistica ed olistica dell'italiano come bianco, cattolico, fedele al Duce, eterosessuale e padre o madre di una famiglia che riconosce nel fascismo il momento supremo dell'etica.

##### *5. Conclusioni: quali suggerimenti dal “profondo ieri”?*

È a questo punto agevole chiudere il presente scritto evidenziando la pericolosità del nazionalismo per la libertà di religione, stante l'indubbio (e crediamo soddisfacentemente dimostrato) nesso tra il nazionalismo di Rocco e la genesi della legislazione sui culti ammessi; e sarebbe altrettanto agevole chiosare sulla relazione tra sovranismo e nazionalismo, mettendo in evidenza come l'omogeneizzazione tra questi due concetti finisca per riprodurre una crisi sistemica che compromette la neutralità dello Stato ed introduce una serie di privilegi per la religione cui attinge la tradizione culturale di riferimento<sup>47</sup>.

In realtà la questione è più complessa. Come sottolineato da Giuseppe Valditara, il sovranismo italiano, ben lungi dall'identificarsi con il nazionalismo aggressivo degli inizi del Novecento, rappresenta un ritorno alla centralità della sovranità popolare e di un voto cosiddetto «moderato», direi meglio «benpensante». Si tratta cioè della classica maggioranza silenziosa o maggioranza morale che vuole ordine, stabilità, sviluppo, rispetto di valori tradizionali. Si

---

<sup>46</sup> È la tesi di PAOLO ZANINI, *Il culmine della collaborazione antiprotestante tra Stato fascista e Chiesa cattolica: genesi e applicazione della circolare Buffarini Guidi*, in *Società e Storia*, 155, 2017, p. 139 ss.

<sup>47</sup> L'omogeneizzazione tra i concetti di nazionalismo e sovranismo è ben salda in ARIANNA MONTANARI, *Nazionalismo etnico-culturale e nazionalismo religioso*, in *Società e Mutamento Politico*, 8, 15, 2017, p. 61 ss., in cui non manca, per l'appunto, una messa in guardia dei pericoli che il nazionalismo/sovranismo possiamo creare alla libertà di religione.

tratta, cioè, niente altro che di un fronte che con lessico politologico si può ben definire «conservatore». Per la provenienza del consenso, molto voto delle periferie e della provincia rispetto ai centri storici, molti operai e impiegati, meno *élite*, è anche un voto «popolare»<sup>48</sup>.

È evidente che una parte di questo voto è anche un voto «cattolico», ossia un voto di chi si riconosce come appartenente alla Chiesa cattolica (anche se non necessariamente praticante con regolarità).

Ora, è noto che dal 1994, anno della “discesa in campo” di Silvio Berlusconi, dell’implosione del PPI e dunque – di fatto – della fine dell’unità politica dei cattolici, la Chiesa cattolica italiana ha elaborato diverse strategie dirette a definire l’essenza e la modalità dell’impegno e la partecipazione dei fedeli all’amministrazione della cosa pubblica.

Accanto alla posizione ufficiale della CEI, si sono mosse (e continuano a muoversi) galassie tutto sommato indipendenti e talora estremamente influenti: quella dei movimenti e della loro differente collocazione all’interno dello scacchiere politico; quella degli intellettuali, autori di manifesti o comunque capaci di chiamare all’uno o all’altro schieramento attraverso convegni, testate giornalistiche, programmi radiotelevisivi; quella dei cattolici impegnati nel sociale, che hanno costruito o contribuito a sviluppare realtà di aiuto concreto alle persone ma anche notevoli gruppi capaci di portare “in piazza” idee legate ad una precisa visione del magistero e del suo ruolo nella sfera pubblica (dal “popolo” del *Family Day* alle “*Sentinelle in Piedi*”).

La posizione della CEI è stata – negli anni – piuttosto oscillante, seppur sempre legata all’attenzione verso alcune tematiche valoriali assolutamente indefettibili. Dal progetto del Card. Ruini (che sintetizzeremo con la sua frase più celebre: «Se noi cristiani ci rassegniamo a essere una subcultura, in un mondo che guarda dai tetti in giù, niente potrà salvarci. È vero che la contestazione contro la Chiesa aumenta. Ma è preferibile essere contestati che essere irrilevanti»<sup>49</sup>) siamo passati alla sottolineatura della centralità della «questione della moralità dell’uomo politico», espressa prima dal Card. Bagnasco e successivamente dai Mons. Crociata e Galantino, e infine all’attenzione a temi specifici (famiglia, terzo settore, migrazioni) accompagnata da un richiamo forte antisovranista e ad un recente rimprovero contro l’utilizzo dei simboli religiosi in politica (si veda il recente articolo di Massimo Franco sul *Corriere della Sera* del 21 maggio 2019: “*I due timori della Chiesa*” e la reazione del

---

<sup>48</sup> GIUSEPPE VALDITARA, *I moderati e il sovranismo*, in *Logos*, novembre 2019, consultabile all’indirizzo: [http://www.logos-rivista.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1620&Itemid=1279](http://www.logos-rivista.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1620&Itemid=1279).

<sup>49</sup> Cfr. LUCA VOLONTÉ, *Furore giacobino*, Aliberti, Roma, 2007, p. 186.

Card. Bassetti al comizio di chiusura della campagna elettorale che ha visto protagonista, in Piazza del Duomo a Milano, Matteo Salvini).

Il fatto che esista un voto sovranista cattolico nonostante la posizione delle gerarchie indica a nostro avviso due evidenze: da un lato che c'è un significativo numero di persone che – pur non frequentando regolarmente la pratica liturgica – continua a dichiararsi convintamente cattolico, perché si riconosce – a livello culturale e identitario – vicino alle posizioni della Chiesa di Roma, quantomeno su alcune specifiche tematiche. Questa vicinanza (seconda evidenza) comporta che alcuni partiti – nella misura in cui si avvicinano a quelle tematiche secondo la visione tradizionale del magistero ecclesiastico – sanno “intercettare” il voto di queste persone (che potremmo chiamare *belongers*) a prescindere dalla loro effettiva volontà di seguire il canone ufficiale in tema di pratica liturgica. Proprio per questo ebbe una certa fortuna, qualche anno fa, la categoria dei “principi non negoziabili”: esistono dei principi di tale importanza che essi – e solo essi – debbono ritenersi sottratti alla negoziazione politica e devono essere fatti propri dai politici cattolici in modo integrale. La nota dottrinale del 2002 sull’impegno dei cattolici in politica fornì esemplificazione delle esigenze etiche fondamentali e irrinunciabili, nelle quali è in gioco l’essenza dell’ordine morale, che riguardano il bene integrale della persona: si tratta di quelle che emergono nelle leggi civili in materia di aborto e di eutanasia, quelle che concernono la tutela e la promozione della famiglia, fondata sul matrimonio monogamico tra persone di sesso diverso, protetta nella sua unità e stabilità; quelle che garantiscono la libertà di educazione ai genitori per i propri figli; quelle che garantiscono la tutela sociale dei minori e la liberazione delle vittime dalle moderne forme di schiavitù (come la droga e lo sfruttamento della prostituzione), includendo in questo elenco il diritto alla libertà religiosa e lo sviluppo per un’economia che sia al servizio della persona e del bene comune, nel rispetto della giustizia sociale, del principio di solidarietà umana e di quello di sussidiarietà. È evidente che molti cattolici vedono nel fronte sovranista un gruppo di partiti che non è disposto ad una negoziazione politica su questi principi, e scelgono di sostenerlo in nome di una fedeltà a un *set* di valori che si ritiene assiologicamente prevalente su altri. Ed è altrettanto evidente che possono esserci segni di devozione, come quello di esibire il rosario in una manifestazione pubblica, che rappresentano – entro le coordinate della religiosità popolare, che non può essere liquidata con una scrollata di spalle – la volontà di rifarsi a questi principi.

Certo, Marco Ventura catalogherebbe tali iniziative come *show* destinati al popolo dei “creduli”, ovvero a coloro che sfruttano l’esperienza religiosa nella storia e se ne servono per controllare il presente: ma la dicotomia creduli/credenti, in uno Stato laico che non è legittimato a dare giudizi su come

ciascun consociato vive il (e si serve del) rapporto con il sacro, non riesce a disinnescare il ruolo politico della devozione.

Certo, occorre vigilare.

C'è sempre il rischio – ce lo ricordano le scritte “Juden” sui muri delle città, gli insulti alla senatrice Segre, gli attacchi violenti di carattere razzista a personaggi pubblici e non pubblici, di cui le cronache sono piene – che il sovranismo del XXI secolo possa diventare – per dirla con Orwell – «l'abitudine di dare per scontato che gli esseri umani possano essere classificati come insetti e che interi blocchi di milioni o decine di milioni di persone possano essere tranquillamente etichettati come “buoni” o “cattivi”», lasciando che la religione operi come un criterio per definire tale classificazione. Il richiamo al valore strutturale di una moralità condivisa in senso patriottico, in cui l'elemento istituzionale a livello confessionale è assai meno importante di quello spirituale avvertito a livello popolare, rischia di confondersi con (e degradare in) un nuovo nazionalismo ostile, in cui – esattamente come mostra una scritta apparsa qualche giorno fa sui muri di Bologna – le minoranze religiose vengano ad essere identificate come “nemiche della nazione”: una nuova dicotomizzazione amico/nemico ontologicamente contraria al dettato costituzionale, di cui nessuno, se non i neofascisti, sente il bisogno.